



Sent. 229/25

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23754** del registro di segreteria, istruttoria n. 261/2023/PRE depositato in data 11 luglio 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile esterno sig. **TAVOLETTI Joseph**, nato il 22.7.1960 negli Stati Uniti D'America (C.F. TVLJPH60L22Z404X), gestore della struttura ricettiva "**Royal Hotel**", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), Via A. Ristori n. 30, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla propria gestione per **l'esercizio finanziario 2020**, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025, con	
	l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il	
	rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa	
	Mariaconcetta Pretara; assente l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 118/2024 di questo Giudice è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha trasmesso, tramite DAeD n.	
	71058 del 19 novembre 2024, il conto giudiziale riferito alla struttura	
	Royal Hotel ma sottoscritto da Marianna Spaccasassi, soggetto diverso	
	da parte convenuta signor Tavoletti Joseph.	
	Successivamente, il Comune, con nota depositata con pec del 17 aprile	
	2025, comunicava che c'è stato un errore nell'indicazione dell'agente	
	contabile a causa di un avvicendamento tra gli amministratori	
	dell'Hotel Royal.	
	Precisava che l'ufficio tributi ha provveduto, comunque, a parificare,	
	2	

	con propria deliberazione di Giunta comunale, il conto della struttura	
	"Hotel Royal " presentato dall'agente contabile Spaccasassi Marianna.	
	2. In data 23.10.2025, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.2500,	
	la Sig.ra Spaccasassi Marianna, nella qualità di legale rappresentante	
	pro tempore della "FM HOTEL S.R.L." (Partita Iva: 02227470446), con	
	sede in Acquaviva Picena (AP), Contrada Abbadetta n° 33,	
	elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n° 229,	
	presso e nello Studio dell'Avv. Barbara Girolami (cod. fisc.: GRL BBR	
	71R57 A462S), del Foro di Ascoli Piceno, dalla quale è rappresentata e	
	difesa giusta delega allegata, ha presentato memoria difensiva con la	
	quale precisa che il giudizio odierno vede individuato quale Agente	
	contabile il sig. Tavoletti Joseph, gestore della struttura ricettiva "Royal	
	Hotel" fino all'anno 2019, mentre dal 2020 la struttura è gestita dalla	
	"FM Hotel s.r.l.", legalmente rappresentata dalla sig.ra Marianna	
	Spaccasassi.	
	Precisa, inoltre, che la "FM Hotel s.r.l.", nell'anno 2020, ha regolarmente	
	provveduto a corrispondere le somme dovute al Comune di San	
	Benedetto del Tronto (AP), come dimostrato dalle dichiarazioni	
	relative ai periodi 1/30 giugno 2020, 1/31 luglio 2020, 1/31 agosto 2020	
	e 1/15 settembre 2020 (all.ti nn. 3,4,5,6) e dall'estratto conto bancario	
	attestante gli avvenuti pagamenti (all. n. 7).	
	Chiede, dunque, di :	
	- ammettere la "FM Hotel s.r.l." nel presente giudizio, eventualmente	
	differendo il termine di comparizione;	
	- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare prescritta l'azione	
	3	

giudiziaria nei confronti della "FM Hotel s.r.l.";

- accertare dichiarare la regolarità del conto reso dall'Agente contabile "FM Hotel s.r.l.";

- in subordine, accertare e dichiarare che eventuali irregolarità non hanno comportato danno erariale, tenuto conto della correttezza dell'operato, della buona fede del gestore e dell'assenza di qualsivoglia danno;

- in ogni caso non applicare sanzioni amministrative o pecuniarie, in quanto eventuali irregolarità formali risultano prive di effetti pregiudizievoli per l'erario;

- disporre ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia;

- compensare le spese di lite.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere e ha espresso parere favorevole all'ammissione della FM Hotel s.r.l.", legalmente rappresentata dalla sig.ra Marianna Spaccasassi, nel presente giudizio

4. Dalla disamina degli atti, il conto giudiziale depositato dall'agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, previa ammissione della FM Hotel s.r.l.", legalmente rappresentata dalla sig.ra Marianna Spaccasassi, nel presente giudizio, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale

procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti." (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata

materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore del conto giudiziale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 18.11.2025
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani
f.to digitalmente